

Schema della disciplina applicabile ai procedimenti di prevenzione e all'amministrazione dei beni sequestrati e dei beni confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies n. 356/92. Versione 3 maggio 2013

Il presente schema si limita a riassumere la disciplina applicabile (senza pretesa di assoluta certezza e/o completa esaustività) nel tentativo di costituire un possibile strumento di immediata lettura di una normativa lacunosa e già oggetto di modifiche.

Per mera comodità in nota sono sintetizzati i richiami normativi e, talvolta, l'iter interpretativo seguito.

Lo schema non contempla le numerose ipotesi particolari che si possono verificare (ad es. revocazione della confisca di prevenzione).

Per gli approfondimenti si rinvia a precedenti scritti.

Francesco Menditto

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE		
Proposte depositate prima del 13.10.11¹	Proposte depositate tra il 13.10.11 e il 14.3.12	Proposte depositate dal 15.3.12²
<u>IN GENERALE</u> Si applicano le leggi previgenti al d.lgs. n. 159/11: l. 1423/56, 575/65, etc. ³	<u>IN GENERALE</u> Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/11, a eccezione di quelle relative alle competenze dell'Agenzia nazionale nella fase dell'amministrazione dei beni sequestrati ⁴	Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/11 ⁵
<u>TUTELA DEI TERZI</u> Si applica l'art. 1, commi da 194 a 204, l. n. 228/12 ⁶	<u>TUTELA DEI TERZI</u> Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/11 come indicato "in generale"	
<u>SEQUESTRI</u> Dal 15 marzo 2012 il giudice deve comunicare all'Agenzia i sequestri in atto, in qualunque epoca siano stati adottati (prima o dopo il 13 ottobre 2011) ⁷		
PER I BENI OGGETTO DI CONFISCA DI PREVENZIONE DEFINITIVA, QUALUNQUE SIA LA DATA DELLA DEFINITIVITA' è competente per l'amministrazione e la destinazione l'Agenzia Nazionale⁸		

¹ Data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159/11.

² Data di entrata in vigore dei regolamenti dell'Agenzia Nazionale.

³ Art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159/11.

⁴ Art. 117, comma 5, d.lgs. n. 159/11, DPR 233, 234, 235 del 2012.

⁵ Art. 117, comma 5, d.lgs. n. 159/11, DPR 233, 234, 235 del 2012.

⁶ Art. 1, comma 194, l. n. 228/12. La disposizione conferma l'assenza di tutela per i creditori non ricompresi in questa nuova disciplina (creditori muniti di ipoteca trascritta prima dell'esecuzione del sequestro). La disciplina non si applica ai procedimenti già esauriti avviati in precedenza dai creditori ipotecari.

⁷ Art. 117, comma 6, d.lgs. n. 159/11, DPR 233, 234, 235 del 2012. Questa è l'interpretazione prevalente, seguita anche dall'Agenzia, con esclusione della tesi che ipotizzava di applicare la disciplina della competenza dell'Agenzia nazionale anche ai sequestri adottati dopo il 15.3.12 se relativi a procedimenti iniziati dopo il 13.10.11.

⁸ Interpretazione adottata dal Direttore dell'Agenzia con circolare n. 1 del 10 maggio 2010.

F. Menditto - Schema della disciplina applicabile ai procedimenti di prevenzione e all'amministrazione dei beni sequestrati e dei beni confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies n. 356/92. Versione 3 maggio 2013

PROCEDIMENTO EX ART. 12 SEXIES L. N. 356/12 (CONFISCA PENALE ALLARGATA) (disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati)		
Procedimenti iscritti nel RGNR prima del 13 ottobre 2011	Procedimenti iscritti nel RGNR tra il 13 ottobre 2011 e il 14 marzo 2012	Procedimenti iscritti nel RGNR dal 15 marzo 2012
<p><u>IN GENERALE</u> Si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/11 corrispondenti agli articoli 2-<i>quater</i> e da 2-<i>sexies</i> a 2-<i>duodecies</i> l. n. 575/65.</p>	<p><u>IN GENERALE</u> Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/11, <u>con gli adattamenti derivanti dal procedimento penale</u>, a eccezione di quelle relative alle competenze dell'Agenzia nell'amministrazione dei beni sequestrati</p>	<p>Si applicano le norme in materia di amministrazione e destinazione del d.lgs. n. 159/11, con gli adattamenti derivanti dal procedimento penale</p>
<p><u>TUTELA TERZI</u> Si applica l'art. 1, commi da 194 a 204, l. n. 228/12</p>	<p><u>TUTELA TERZI</u> Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/11 come indicato "in generale"</p>	
<p><u>SEQUESTRI</u> Dal 15 marzo 2012 il giudice deve comunicare all'Agenzia i sequestri in atto, in qualunque epoca siano stati adottati (prima o dopo il 13 ottobre 2013)</p>		
<p>PER I BENI DEFINITIVAMENTE CONFISCATI IN QUALUNQUE EPOCA è competente per l'amministrazione e la destinazione l'Agenzia Nazionale</p>		

Francesco Menditto